

**ACCORDO-QUADRO PER IL FINANZIAMENTO DEI DATORI DI LAVORO CON
MENO DI 50 DIPENDENTI CHE NON INTENDANO PROVVEDERE CON RISORSE
PROPRIE ALL'ANTICIPAZIONE DEL TFR IN BUSTA PAGA SECONDO QUANTO
PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 26 A 34, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE
2014, N. 190**

TRA

il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito: MEF), con sede in Roma, Via XX Settembre
n. 97

E

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito: MLPS), con sede in Roma, Via Veneto
n. 56

E

l'Associazione bancaria italiana (di seguito: ABI), con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49
di seguito: "le Parti"

Premesso che

l'articolo 1, commi da 26 a 34, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito: Legge di stabilità 2015), prevede che, in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro (di seguito: datore di lavoro), possono richiedere al datore di lavoro medesimo, di percepire una quota integrativa della retribuzione (di seguito: Qu.I.R.) pari alla quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 297/82, compresa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al D.lgs. n. 252/2005, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione;

il comma 30 del predetto articolo 1, prevede che i datori di lavoro che non intendono corrispondere la Qu.I.R. con risorse proprie, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo appositamente costituito presso l'INPS (di seguito: Fondo) e controgarantito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato;

il successivo comma 31 dello stesso articolo 1, prevede che il datore di lavoro possa richiedere il menzionato finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari (d'ora innanzi per semplicità: banche) che aderiscono ad un apposito accordo-quadro da stipularsi tra il MLPS, il MEF e l'ABI. A tale finanziamento, assistito dalla garanzia del Fondo, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di TFR di cui all'articolo 2120 del codice civile tempo per tempo vigente, periodicamente aggiornato dall'INPS e reso noto mediante specifiche procedure telematiche. Al rimborso di tale finanziamento non si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 febbraio 2015, n. 29 (di seguito: DPCM) "Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 marzo 2015, n. 65;

l'art. 1, comma 1, lettera g) del citato DPCM, prevede tra i contenuti dell'accordo-quadro anche le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi;

gli artt. 6, comma 5, 7, comma 1 e 10, comma 1, del DPCM definiscono ulteriormente l'ambito del presente accordo-quadro;

l'articolo 15, comma 3, del DPCM, prevede che il presente accordo-quadro sia definito, sentito l'INPS per i profili di competenza;

l'INPS con note nn. 6499 e 6851 rispettivamente del 17/03/2015 e del 19/03/2015 si è espresso su profili di propria competenza contenuti nel presente accordo-quadro;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SENTITO L'INPS PER I PROFILI DI COMPETENZA, LE PARTI
CONVENGONO QUANTO SEGUE**

ART. 1
(Oggetto e finalità)

Il presente accordo-quadro definisce termini, modalità e condizioni alle quali le banche che vi aderiscono, realizzano le operazioni di finanziamento volte a consentire ai datori di lavoro di liquidare, ai dipendenti che ne facciano richiesta, la Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.) relativa ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.

ART. 2
(Condizioni per il perfezionamento dell'operazione di finanziamento)

La banca avvia la procedura finalizzata alla concessione del finanziamento previa presentazione, da parte del datore di lavoro, della seguente documentazione:

1. certificazione rilasciata dall'INPS, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della Legge di stabilità 2015 e di quanto disposto dall'articolo 6 del DPCM;
2. visura camerale attestante l'insussistenza delle condizioni relative a situazioni di difficoltà aziendale, individuate all'articolo 3 del DPCM;
3. ulteriori informazioni e/o certificazioni richieste dalla banca necessarie alla realizzazione dell'operazione di finanziamento (es. data di pagamento degli stipendi ai dipendenti).

La banca, preso atto della documentazione presentata, e d'intesa con il datore di lavoro, comunica all'INPS, tramite la Piattaforma elettronica predisposta dallo stesso Istituto, l'intenzione di finalizzare l'operazione di finanziamento, al fine di evitare che la certificazione di cui al precedente punto 1, possa essere utilizzata dal datore di lavoro presso altre banche.

ART. 3

(Operazione di finanziamento)

A condizione che il datore di lavoro abbia presentato la richiesta di finanziamento secondo la tempistica prevista dai flussi informativi definiti dall'INPS, la banca stipula il contratto di finanziamento entro il mese precedente l'avvio della liquidazione del Qu.I.R. nel rispetto della normativa vigente, fornendo sulla base della richiesta del datore di lavoro, una disponibilità creditizia di un importo coerente con l'esigenza di quest'ultimo di liquidare mensilmente il valore delle Qu.I.R. in busta paga.

Tale disponibilità creditizia è destinata ad essere utilizzata a partire dal mese successivo alla data di perfezionamento dell'operazione di finanziamento, e comunque non prima del 1° giugno 2015, e non oltre il termine massimo del 30 ottobre 2018.

La banca, sulla base delle certificazioni acquisite telematicamente dall'INPS entro il giorno 5 di ciascun mese, provvede ad erogare in favore del datore di lavoro, tra il quinto e il terzo giorno precedente al saldo della paga, l'importo indicato nella medesima certificazione, relativo alla somma delle quote di TFR spettanti ai lavoratori che ne hanno fatto richiesta di liquidazione.

La disponibilità creditizia utilizzata sulla base delle certificazioni INPS, con i relativi interessi maturati, è rimborsata dal datore di lavoro in un'unica soluzione alla data del 30 ottobre 2018, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente accordo-quadro.

ART. 4

(Garanzie sul finanziamento)

La banca iscrive privilegio secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della Legge di stabilità 2015, senza verifiche sul contenuto della lista dei beni oggetto di privilegio e sulla congruità del loro valore rispetto al finanziamento concesso.

Previo il rispetto delle specifiche disposizioni previste dalla Legge di stabilità 2015 e nei limiti di quanto previsto dal presente accordo-quadro, il finanziamento è altresì assistito dalla garanzia del Fondo costituito presso l'INPS, a sua volta controgarantito dallo Stato, a partire dalla data di erogazione, senza la necessità di specifiche formalità.

ART. 5

(Ampliamento della disponibilità creditizia)

Nel caso di presentazione di nuove istanze di liquidazione della Qu.I.R. da parte dei dipendenti, ovvero di aumento del valore delle Qu.I.R. a parità del numero di dipendenti, successivamente alla

stipula del contratto di finanziamento, la banca, su richiesta del datore di lavoro, provvede ad ampliare la disponibilità creditizia in misura coerente.

ART. 6

(Estinzione anticipata del finanziamento)

L'erogazione del finanziamento è interrotta e il datore di lavoro è tenuto al rimborso immediato dello stesso, per la parte già fruita, qualora sia accertato e formalmente comunicato alla banca che il finanziamento sia stato utilizzato, anche parzialmente, per finalità diverse dalla liquidazione mensile delle Qu.I.R. in busta paga, anche con riguardo ad uno solo dei lavoratori interessati.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente aderente al programma di liquidazione del TFR in busta paga, l'INPS, sulla base delle informazioni trasmesse dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva mensile, comunica alla banca l'ammontare delle Qu.I.R., suddivise per ciascun periodo di paga, certificate fino a quel momento in favore del dipendente. Conseguentemente, la banca presenta con tempestività al relativo datore di lavoro richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, comprensivo degli interessi maturati, per la quota utilizzata da quest'ultimo per liquidare la Qu.I.R. nella busta paga del lavoratore cessato. In caso di inadempimento del datore di lavoro, la banca procederà con l'escussione del Fondo limitatamente all'importo del finanziamento riferito al dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro, per capitale e interessi.

La banca accoglie l'eventuale richiesta di estinzione anticipata del finanziamento, volontariamente presentata dal datore di lavoro, a fronte della presentazione da parte di quest'ultimo di specifica presa d'atto da parte dell'INPS della richiesta di cessazione dell'invio delle certificazioni periodiche alla banca, a partire dal mese successivo a quello della presentazione della richiesta.

Ai fini del rimborso di quanto dovuto dal datore di lavoro, la banca calcola e comunica a quest'ultimo l'importo complessivamente utilizzato fino a quel momento sulla disponibilità finanziaria concessa ed i relativi interessi maturati.

ART. 7

(Interruzione del finanziamento)

La banca procederà ad interrompere il finanziamento nel caso sia informata dall'INPS o dal datore di lavoro, circa il verificarsi di una delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da e) a h), del DPCM ovvero di uno degli eventi previsti dall'articolo 7, comma 4, dello stesso DPCM, in relazione alla lettera d) del comma 1 del menzionato articolo 3, dandone opportuna comunicazione all'INPS.

Nei casi di cui all'art. 7, comma 5 del DPCM (avvio di procedure concorsuali) la banca potrà chiedere l'intervento del Fondo di garanzia in base alle previsioni contenute nel successivo art. 10, comma 4 (avvio delle procedure di recupero del credito, mediante deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente).

ART. 8

(Condizioni economiche del finanziamento)

Il tasso d'interesse, comprensivo di ogni eventuale onere, applicabile all'operazione di finanziamento non può superare il tasso di rivalutazione della Qu.I.R. periodicamente comunicato dall'INPS. Gli oneri anzidetti non comprendono gli eventuali recuperi di spesa relativi a oneri fiscali e notarili riferibili all'intero svolgimento del rapporto.

ART. 9

(Gestione delle richieste di finanziamento)

Le banche aderenti si impegnano a provvedere con tempestività alle richieste di finanziamento presentate dai datori di lavoro, ai fini della liquidazione della Qu.I.R. in busta paga.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta di finanziamento presentata dal datore di lavoro, la banca effettua una verifica formale della documentazione indicata all'articolo 2 del presente accordo-quadro, senza una valutazione di merito creditizio sul richiedente, in ordine a situazioni di fatto o prospettive che possano pregiudicare il rimborso del finanziamento.

ART. 10

(Documentazione tecnica di colloquio con l'INPS)

Lo scambio delle informazioni tra l'INPS e le banche che aderiranno al presente accordo-quadro, necessario alla realizzazione delle operazioni di liquidazione delle Qu.I.R. in busta paga, avviene attraverso una procedura telematica che prevede le due seguenti modalità di accesso (non esclusive):

- a. modalità di accesso WEB SERVICES per le grandi utenze;
- b. modalità di accesso WEB APPLICATION tramite PIN individuali, per gli utenti che richiedono un numero limitato di utenze.

Per le banche che ne faranno richiesta, l'INPS provvederà ad inviare le certificazioni mensili di cui all'articolo 3 del presente accordo-quadro anche tramite Posta Elettronica Certificata.

Le caratteristiche tecniche della menzionata procedura telematica sono definite dall'INPS, in accordo con l'ABI, e pubblicate sul sito internet dell'Istituto all'interno di un'area dedicata.

ART. 11

(Linee Guida per la redazione dei contratti di finanziamento)

Costituiscono parte integrante del presente accordo-quadro le allegate Linee Guida per la redazione dei contratti di finanziamento dei datori di lavoro per la liquidazione delle Qu.I.R. in busta paga ai dipendenti che ne fanno richiesta.

ART. 12
(Impegni delle Parti)

Le Parti si impegnano a promuovere la diffusione dei contenuti del presente accordo-quadro presso le banche, le Associazioni di rappresentanza imprenditoriale e professionale nonché i singoli datori di lavoro, anche attraverso i propri siti internet. In particolare, l'ABI provvederà ad inviare apposita lettera circolare ai propri associati, invitandoli ad aderire al presente accordo-quadro.

ART. 13
(Adesione delle banche)

Le banche che intendono aderire al presente accordo-quadro lo comunicano all'ABI mediante apposito modulo dalla stessa predisposto e pubblicato sul proprio sito internet, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni dalla data di adesione o se successivo, dalla piena operatività della piattaforma di comunicazione messa a disposizione dall'INPS.

L'ABI pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa.

Le banche aderenti possono offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente accordo-quadro o dalle Linee Guide ad esso allegate.

ART. 14
(Validità dell'accordo-quadro)

Il presente accordo-quadro è valido ed efficace dalla data di sottoscrizione fino a quando non saranno estinti tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo stesso.

Ognuna delle parti firmatarie potrà recedere dall'accordo-quadro in caso di inadempienza da parte di altri firmatari o nel caso in cui dovessero sopravvenire modifiche delle normative da cui discende tale accordo.


Il Ministro dell'economia e
delle finanze



Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali



Il Presidente dell'Associazione
bancaria italiana



Roma, 20 marzo 2015

LINEE GUIDA
PER
L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

DATORI DI LAVORO CON MENO DI 50 DIPENDENTI CHE NON PROVVEDONO CON RISORSE
PROPRIE ALL'ANTICIPAZIONE DEL TFR IN BUSTA PAGA
EX ART. 1, COMMI DA 26 A 34, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

1. Premessa

Scopo delle presenti linee guida (Linee Guida) è quello di:

- indicare i contenuti minimi cui dovrà conformarsi l'autonomia delle parti nella predisposizione dei contratti di finanziamento (Contratti di Finanziamento o Finanziamento) volto a consentire ai datori di lavoro (Datori di Lavoro) di liquidare ai dipendenti che ne facciano richiesta la quota maturanda del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) come quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) relativa ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018;
- offrire un'elencazione, meramente indicativa, delle principali previsioni da includere nei singoli Contratti di Finanziamento da parte delle banche o intermediari finanziari aderenti (Banca o Banche) all'accordo-quadro stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) e l'Associazione bancaria italiana (ABI);
- Le Linee Guida non esauriscono l'analisi dei possibili vincoli derivanti dalle previsioni normative suscettibili di applicazione ai singoli Contratti di Finanziamento.

2. Definizioni

I termini che cominciano con la lettera maiuscola nelle presenti Linee Guida, laddove quivi non definiti, dovranno essere interpretati con il significato ad essi attribuito dalla normativa applicabile.

3. Oggetto del Finanziamento

Il Finanziamento oggetto delle presenti Linee Guida ha lo scopo, nel rispetto dei limiti e condizioni previsti dall'articolo 1, commi da 26 a 34, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) e dal relativo Decreto attuativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) 20 febbraio 2015, n. 29, di procurare al Datore di Lavoro le risorse finanziarie necessarie al fine di corrispondere ai propri dipendenti che ne facciano richiesta la Qu.I.R. relativa ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.

Il Finanziamento è rivolto ai Datori di Lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non siano tenuti, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, al versamento del TFR al Fondo di riserva INPS.

Il rispetto del limite dimensionale dei Datori di Lavoro richiedenti è verificato dalla Banca tramite la presentazione da parte di questi ultimi della specifica attestazione ricevuta dall'INPS.

Il Datore di Lavoro è tenuto in ogni caso a rivolgersi ad un'unica Banca anche nel caso in cui la disponibilità creditizia dovesse essere estesa per effetto di successive richieste di liquidazione della Qu.I.R.

4. Caratteristiche del Finanziamento

Il Contratto di Finanziamento si sostanzia in una disponibilità creditizia destinata ad essere utilizzata mensilmente da parte del Datore di Lavoro. Ciascuna Banca individua la forma tecnica attraverso la quale tale disponibilità creditizia è utilizzata dal Datore di Lavoro, nel rispetto della normativa applicabile. A titolo esemplificativo, tale disponibilità creditizia potrà essere utilizzata tramite singoli atti giuridicamente autonomi oppure come atti di utilizzo di un'apertura di credito.

Il Contratto di Finanziamento è stipulato esclusivamente sulla base della documentazione prevista all'articolo 2 dell'accordo-quadro stipulato tra MEF, MLPS e ABI.

Alla Banca non compete una verifica del merito di credito del Datore di Lavoro, né al momento della stipula del Contratto di Finanziamento, né nelle successive fasi di utilizzo dello stesso.

5. Importo del Finanziamento

L'importo complessivo della disponibilità creditizia è comunicato alla Banca dal Datore di Lavoro, in relazione alla finalità di liquidare mensilmente le Qu.I.R. in favore dei propri dipendenti richiedenti. Alla Banca non competono particolari valutazioni in merito, fatta salva una generale verifica di congruità fra l'importo richiesto ed il numero di dipendenti che ha fatto richiesta di liquidazione delle Qu.I.R. in busta paga.

La disponibilità creditizia originaria potrà essere rivista nel corso del tempo, su richiesta del Datore di Lavoro, in relazione alla presentazione di nuove istanze di liquidazione della Qu.I.R. da parte di dipendenti, oppure in conseguenza dell'aumento del valore delle Qu.I.R. a parità di numero di dipendenti.

6. Erogazione del Finanziamento

La disponibilità creditizia viene messa a disposizione del Datore di Lavoro mediante singole erogazioni mensili, nella misura certificata dall'INPS, a partire dal mese successivo dalla data di perfezionamento del Contratto di Finanziamento, e comunque non prima del 1° giugno 2015, fino al 30 ottobre 2018.

7. Tasso di interesse

Il tasso di interesse applicato al Finanziamento è comprensivo di ogni onere ed è in ogni momento non superiore al tasso di rivalutazione del TFR, così come stabilito dall'articolo 1, comma 31, della Legge n.190/2014 e comunicato periodicamente dall'INPS.

Il tasso d'interesse potrà anche essere fisso, a condizione che lo stesso non superi l'1,5% ovvero la componente fissa del tasso di rivalutazione del TFR, stabilita dall'articolo 2120 del codice civile.

Al fini del rispetto del limite anzidetto non concorrono alla determinazione del tasso applicato al Finanziamento:

- le spese notarili e gli oneri fiscali riferiti all'intero svolgimento del rapporto di finanziamento;
- le spese sostenute dal Datore di Lavoro per l'acquisizione delle necessarie visure camerali.

Gli interessi sul finanziamento erogato sono capitalizzati e/o contabilizzati annualmente.

8. Rimborso del Finanziamento

Fatti salvi i diversi casi previsti dalla normativa applicabile, il Finanziamento è rimborsato dal Datore di Lavoro in un'unica soluzione alla data del 30 ottobre 2018.

La Banca notifica al Datore di Lavoro con apposita comunicazione la richiesta di rimborso dell'importo dovuto, comprensivo di capitale e interessi, la quale deve riportare la data di scadenza del rimborso, anche parziale, a decorrere dalla quale, in caso di inadempimento, il Datore di Lavoro è tenuto a corrispondere all'INPS le sanzioni civili secondo le disposizioni di legge vigenti.

Tale comunicazione evidenzia altresì che in caso di mancato adempimento nei termini di trenta giorni dall'avvenuta notifica:

- la Banca potrà ricorrere alla garanzia del Fondo presso l'INPS (Fondo) il quale si surroga alla Banca medesima nel privilegio di cui all'articolo 1, comma 30, della Legge di stabilità 2015;

- l'INPS è legittimato ad operare la riscossione del credito non restituito avvalendosi della formazione dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge.

9. Rimborso anticipato del Finanziamento

In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti nel corso della vita del Finanziamento, il Datore di Lavoro è tenuto al rimborso di quanto già fruito, con scadenza di pagamento entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, relativamente all'importo oggetto di liquidazione della Qu.I.R. del lavoratore interessato, comprensivo degli interessi maturati.

Ai fini della restituzione parziale del Finanziamento, la Banca notifica al Datore di Lavoro con apposita comunicazione, la richiesta di restituzione parziale del Finanziamento, con distinta evidenza della quota capitale e della quota interessi, sulla base delle certificazioni prodotte dall'INPS attestanti le singole Qu.I.R. certificate nei mesi precedenti. In caso di inadempimento del Datore di Lavoro, la Banca procederà con l'escussione del Fondo limitatamente all'importo del finanziamento riferito al dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro, per capitale e interessi.

Si applica quanto previsto al precedente punto 8 in tema di contenuto della predetta comunicazione.

È prevista la possibilità per il Datore di Lavoro di richiedere volontariamente l'estinzione anticipata del finanziamento. In questo caso, tale richiesta è accolta dalla Banca, a fronte della presentazione da parte di quest'ultimo di specifica presa d'atto dell'INPS della richiesta di cessazione dell'invio delle certificazioni periodiche alla Banca, a partire dal mese successivo a quello della presentazione della medesima richiesta.

10. Risoluzione del Finanziamento in caso di mancato utilizzo della Qu.I.R.

L'erogazione del Finanziamento è immediatamente interrotta ove sia accertato che la disponibilità creditizia sia stata utilizzata, anche parzialmente, per finalità diverse dalla liquidazione mensile della Qu.I.R. In tale caso, il Datore di Lavoro è tenuto al rimborso immediato delle somme già fruito e dei relativi interessi, sulla base della richiesta a questi notificata da parte della Banca con apposita comunicazione che dia distinta evidenza della quota capitale e della quota interessi.

Alla Banca non compete alcun onere specifico di verifica del corretto utilizzo delle somme erogate al Datore di Lavoro per la liquidazione in busta paga delle Qu.I.R.

Si applica quanto previsto al punto 8 in tema di contenuto della citata comunicazione.

11. Altre ipotesi di Risoluzione del Finanziamento

Si verifica la risoluzione del Finanziamento ove il Datore di Lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale e, segnatamente, al verificarsi dei rispettivi eventi:

- a) avvio della procedura di fallimento, a far data dalla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17 della legge fallimentare;
- b) avvio della procedura di concordato preventivo, a far data dall'iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 166 della legge fallimentare;
- c) avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del provvedimento, adottato dall'Autorità competente nella G.U.R.I. ai sensi dell'articolo 197 della legge fallimentare;
- d) avvio della procedura di amministrazione straordinaria, a far data dall'iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Nelle ipotesi indicate ai predetti punti a), b), c) e d) la Banca procede a richiedere l'intervento del Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del DPCM.

La Banca, al verificarsi degli eventi di cui ai predetti punti a), b), c) e d) avvia le procedure di recupero del credito mediante deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente. Entro i successivi sessanta giorni dall'avvio delle procedure di recupero in parola, notifica all'INPS la richiesta di intervento del Fondo, secondo l'apposita modulistica predisposta dall'INPS, corredata dei seguenti elementi informativi:

- a) copia del contratto di Finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di cui all'articolo 1, comma 30, della Legge di stabilità 2015;
- b) copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero;
- c) attestazione dei flussi finanziari afferenti al contratto di finanziamento, con evidenza della quota capitale e della quota interessi.

Si applica quanto previsto al punto 8 in tema di contenuto della citata comunicazione.

Alla Banca non compete alcun onere di verificare la realizzazione delle condizioni di cui al presente paragrafo e procede esclusivamente sulla base delle indicazioni risultanti dal Registro delle imprese e/o dalle informazioni ricevute dall'INPS o dal Datore di Lavoro medesimo.

12. Interruzione del Finanziamento

L'erogazione del Finanziamento è interrotta ove si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 3, comma 1, lettere e), f), g), h) del DPCM e segnatamente:

- i. con riguardo al Datore di Lavoro sia iscritto nel Registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della Legge fallimentare;
- ii. con riguardo al Datore di Lavoro sia iscritto nel registro delle imprese un piano di risanamento arrestato di cui all'articolo 67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;
- iii. con riguardo al Datore di Lavoro che sottoscrive un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n.3;
- iv. limitatamente ai lavoratori beneficiari in forza alla unità produttiva del Datore di Lavoro interessata da interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa.

Al verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti i), ii), iii) e iv), la Banca interrompe l'erogazione del finanziamento a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle condizioni medesime e per l'intero periodo di sussistenza delle stesse. In ogni caso, il rimborso del finanziamento resta fermo al 30 ottobre 2018.